

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 12617/2022 promossa da:

CONSERF SRLS (P.I. 15374991006), in qualità di rappresentante sostanziale della
ricorrente [REDACTED], con il patrocinio dell'Avv. Luigi RICCIO
ed elettivamente domiciliata in C.so Re Umberto nr. 96, Torino, presso lo stesso difensore

Ricorrente

contro

INTESA SAN PAOLO S.p.a. (C.F. 00799960158) con il patrocinio degli Avv.ti Giovanni
TRENTI e Michela BOCCARDO, elettivamente domiciliata in Via Ettore De Sonnaz nr. 21,
Torino, presso gli stessi difensori

Resistente

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Silvia Vitrò, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza dell'08/02/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 TER C.P.C.

Conclusioni delle parti

Parte ricorrente

*“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito; Contrariis reiectis; **IN VIA ISTRUTTORIA, AMMETTERE**
CTU econometrica sul contratto di finanziamento prodotto, formulando all'ausiliario il seguente
quesito:*

*- Accerti il c.t.u. se il contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio
sottoscritto tra le parti rispetti la normativa antiusura (Legge 108 del 1996), ed in particolare se il
TEG sia superiore al tasso soglia alla data di sottoscrizione del contratto. Nel calcolo del TEG
venga utilizzata la formula indicata nelle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti alla data di*

sottoscrizione del finanziamento, considerando tra le spese anche le polizze assicurative rischio vita, perdita di stipendio e infortuni funzionalmente collegate all'operazione creditizia.

- Determini il c.t.u. l'importo degli interessi pagati dall'esponente, nonché l'importo ogni ulteriore spesa, commissione ed onere connesso all'erogazione del mutuo, ad eccezione delle imposte e tasse. **NEL MERITO: ACCERTATO** che relativamente al finanziamento per cui è causa, gli interessi pattuiti, per le ragioni di cui agli atti, superano il tasso soglia di cui alla legge 108/96; **DICHIARARE** nulle ex art. 1815 C.C. le clausole afferenti alla pattuizione degli interessi del finanziamento e degli altri ulteriori oneri; **DICHIARARE** conseguentemente che nessuna somma è dovuta dal ricorrente a titolo di interessi e di altri oneri economici connessi all'erogazione del finanziamento per cui è causa. **DICHIARARE** tenuta e **CONDANNARE** la convenuta al pagamento, a favore di Conserf srls, giusto mandato di rappresentanza sostanziale e all'incasso della signora [REDACTED], di quanto da quest'ultima corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi ed ogni altro eventuale onere connesso all'erogazione del credito, con esclusione soltanto delle somme percepite per rimborso del capitale mutuato e così in totale **euro 4.425,47** o veriora somma meglio vista dal Tribunale, con interessi e rivalutazione. **CONDANNARE** controparte al pagamento a Conserf srls, giusta procura sostanziale e all'incasso, del costo della perizia di parte prodotta in giudizio, ovvero **euro 1.220,00**, comprensivi di i.v.a., o veriora somma meglio vista dal Tribunale anche in via equitativa. **CONDANNARE controparte** al rimborso dei costi relativi alla C.T.U., e alla C.T.P. da corrisondersi a Conserf srls, quale rappresentante sostanziale e giusto mandato all'incasso. **CONDANNARE** controparte al pagamento delle spese di lite, ovvero contributo unificato, onorari, spese generali al 15%, esposti, iva e cpa”.

Parte resistente

“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, **in via preliminare** dichiarare la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo S.p.A. in relazione alla pretesa restituzione di quanto corrisposto in ordine al premio assicurativo; **in via principale** rigettare le domande tutte formulate da parte della Conserf s.r.l.s. quale rappresentante sostanziale della signora [REDACTED], in quanto prescritte e comunque infondate in fatto ed in diritto; **in via istruttoria, solo occorrendo** disporre consulenza tecnico contabile volta a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria come esposto in narrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario 15%, nonché la maggiorazione dovuta ex D.M. 8.03.2018, n. 37 per essere gli atti redatti con modalità ipertestuali, C.P.A. ed I.V.A., come per legge”.

Materia del contendere

- **Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c.** depositato il 05/07/2022, **la CONSERF SRLS**, quale rappresentante sostanziale della **Sig.ra [REDACTED]** esponeva:

- che la Sig.ra [REDACTED] in data 01/10/2007 stipulava con Prime Italia S.p.a. (poi Prestitalia, assorbita da UBI Banca S.p.a., successivamente fusa in Intesa San Paolo S.p.a.), il contratto di finanziamento nr. 121776 con garanzia della cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/08/2010;

- che venivano applicati tassi di interesse superiori a quelli imposti dalla legge 108/1996 sull'usura, **come risulta da conteggio di parte** (doc. 13), **comprendendo ai fini della verifica le commissioni, remunerazioni e spese collegate all'erogazione del credito, incluso il premio per la polizza assicurativa** contratta e denominata "*polizza credit protection insurance*";

- che, più precisamente, il TEG, ricalcolato inserendo tutti i costi collegati all'erogazione del credito, era pari a 21,05%, superiore al tasso soglia di usura di periodo del 15,48%;

- che, pertanto, ai sensi dell'art. 1815 comma 2 c.c. le relative clausole contrattuali erano nulle per l'usurarietà del tasso di interesse pattuito nel contratto, con la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito e la condanna di Intesa San Paolo S.p.a. alla restituzione ex art. 1815 comma 2 c.c. di tutti gli interessi corrisposti e di tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi, con esclusione delle sole imposte e tasse, il tutto nella somma complessiva di € 4.425,47, con vittoria di spese e competenze, oltre al rimborso del costo della perizia di parte prodotta in giudizio, pari ad € 1.220,00;

- che la prescrizione decennale della domanda restitutoria formulata nel presente giudizio iniziava a decorrere non dalla stipula del contratto di finanziamento, bensì, dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi (rimborso a rate mensili), ed era stata interrotta con la presentazione di reclamo indirizzato all'allora UBI Banca a mezzo PEC del 04/08/2020 (doc. 17);

- che, pertanto, meritevole di accoglimento risultava l'azione proposta.

Con **comparsa di costituzione e risposta** del 26/01/2023, **Intesa San Paolo S.p.a.** chiedeva di respingere le domande di parte ricorrente, rilevando:

- in via preliminare, la prescrizione del diritto alla ripetizione di qualsiasi importo corrisposto dalla Sig.ra [REDACTED], atteso che il rapporto contrattuale veniva stipulato l'1/10/2007 ed il primo atto interruttivo della prescrizione risultava essere il reclamo trasmesso via PEC in data 04/08/2020, quindi, oltre il termine decennale;

- nel merito, che il TAEG (o ISC) del contratto risultava pari al 21,23% e il TEG al 14,20%, come espressamente indicati nel contratto e, dunque inferiore al tasso soglia usura che, nel terzo trimestre del 2007, in relazione alla categoria di finanziamento *de quo*, era pari a 15,48%;

- che il costo della polizza assicurativa veniva correttamente escluso dal calcolo del TEG in applicazione delle Istruzioni della Banca d'Italia vigenti all'epoca della conclusione del contratto di finanziamento;

- che, più precisamente, in virtù dell'art. 644 c.p. che prevede la sussistenza dell'usura se e solo se la Banca "*si fa dare o promettere interessi o altri vantaggi usurari quale corrispettivo di una prestazione di denaro*", tenuto conto che l'Istituto di credito non aveva alcuna possibilità di scelta rispetto agli oneri assicurativi (né rispetto all'*an* perché la polizza è imposta dalla legge, né rispetto al *quantum* perché il prezzo lo decide l'assicuratore), la Banca non si era fatta promettere alcunché e, dunque, non si può parlare di usura: in altri termini, se il premio è il prezzo non del finanziamento ma della polizza e solo di essa costituisce il corrispettivo, esso non va incluso nel calcolo del TEG;

- che, peraltro, il costo della polizza non è neppure collegato all'erogazione del credito: l'assicurazione per il rischio vita, così come quella per il rischio impegno, è un requisito della cessione della quota del salario, non della concessione del prestito e, dunque, anche per questo motivo il relativo costo non va incluso nel calcolo del TEG;

- che, altresì, i principi di omogeneità e simmetria tra i TEG contrattuali e i TEGM rilevati impongono che si possa includere il costo della polizza nel TEG solo laddove si corregga anche il TEGM, altrimenti, la disomogeneità tra i panieri di costo si tradurrebbe in uno squilibrio sostanziale a tutto svantaggio della Banca;

- che, infine, nella denegata ipotesi di accertamento dell'usurarietà del contratto in oggetto, non erano comunque dovuti i soli interessi previsti nella clausola nulla e non poteva essere dichiarato totalmente gratuito l'intero contratto, atteso che l'art. 1815 c.c. stabilisce espressamente che "*se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*";

- che, in ogni caso, la quota relativa al premio assicurativo non poteva essere ripetuta alla cliente dalla Banca ma eventualmente dalla compagnia assicurativa che aveva incassato il relativo premio e che era dunque la sola legittimata passiva sul punto.

Intesa San Paolo S.p.a. chiedeva, pertanto, previa declaratoria della carenza di legittimazione passiva in relazione alla restituzione del premio assicurativo, in via principale di respingere tutte le domande di parte ricorrente ed in via istruttoria, solo occorrendo, di ammettere idonea CTU contabile volto a verificare l'eventuale superamento del tasso soglia d'usura nel rispetto dei principi di omogeneità e simmetria.

La domanda proposta dalla ricorrente è fondata e va accolta

1) Il rito sommario e la perizia di parte ricorrente

La domanda rientra nell'ambito applicativo del procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 *bis* e seguenti c.p.c.: per la soluzione della presente controversia, infatti, alla luce della documentazione prodotta dalle parti, è sufficiente un'istruzione sommaria.

In particolare, **non sono in contestazione i dati fattuali ed economici allegati da parte ricorrente** (doc. 13), in quanto la decisione presuppone semplicemente la risoluzione della questione giuridica se il costo assicurativo vada o meno incluso nel calcolo del TEG.

Dalle allegazioni di parte ricorrente risulta che in caso di inclusione del premio assicurativo, il contratto sarebbe manifestamente usurario (si avrebbe un TEG al 21,05%, a fronte di un tasso soglia del 15,48%).

I dati contabili di parte ricorrente (specie in punto interessi ed oneri complessivamente sostenuti dal ricorrente) **non sono stati di per sé specificatamente contestati, essendo in effetti stati contestati dalla convenuta semplicemente i criteri metodologici adottati dalla controparte per il rilievo dei costi rilevanti ai fini usurari.**

Se, dunque, la resistente **non ha specificamente contestato l'esattezza**, sotto il profilo contabile, dei conteggi svolti nella perizia di parte ricorrente, **né ha specificamente contestato il superamento del tasso soglia** di usura nel caso di inclusione nel TEG del costo delle polizze assicurative, non occorre espletare CTU contabile.

2) La prescrizione

Parte convenuta eccepisce la **prescrizione** della domanda di ripetizione, sostenendo che il termine decennale decorre dalla stipula del contratto di finanziamento, avvenuta in data 01/10/2007, ed il primo atto interruttivo, consistente nel reclamo notificato a mezzo PEC alla allora UBI Banca, è del 04/08/2020.

L'eccezione non è accoglibile.

La rateizzazione in più versamenti periodici dell'unico debito nascente da un mutuo bancario, infatti, **non ne determina il frazionamento in distinti rapporti obbligatori**, bensì, si configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata ovvero della chiusura del rapporto (sul punto, Cass. n. 2301/2004; Cass. n. 17798/2011).

Ne consegue, nel caso in esame, che il diritto alla ripetizione non risulta prescritto, in quanto alla data dell'estinzione anticipata del rapporto del 31/08/2010 (doc. 3 ricorrente), il termine decennale veniva interrotto in data 04/08/2020 con l'invio a mezzo PEC del reclamo (doc. 17 ricorrente).

3) L'inclusione nel calcolo del TEG del costo della polizza assicurativa ed il superamento del tasso soglia

Tanto sopra premesso, se, dunque, il merito della controversia riguarda esclusivamente l'inclusione o meno del costo della polizza assicurativa nel calcolo del TEG, si osserva quanto segue.

Con sentenza 30.1.17 n. 8806, la Suprema Corte ha stabilito che *“Ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo”*.

Tale principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 24.9.2018 n. 22458 ed è stato riaffermato ancora di recente, nell'agosto 2020: *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presente nel caso di contestualità tra spesa di assicurazione ed erogazione del mutuo”* (così Cass. Civ. 20.8.2020 n. 17466).

Come statuito dalla Suprema Corte, dunque, i costi assicurativi rientrano nel conteggio rilevante ai fini del tasso soglia purché collegati alla concessione del credito, collegamento che può essere provato con qualunque mezzo e che sussiste (salvo prova contraria) in caso di contestualità dei contratti.

Nel caso di specie, **la contestualità della stipula finanziamento ed assicurazione non è contestata** e, comunque, trattandosi di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, la polizza è obbligatoria *ex art. 54 del dpr 1950 n. 180*.

Nel prestito contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione), infatti, l'art. 1 DPR 180/50 subordina la conclusione dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (o della pensione) alla *“garanzia dell'assicurazione sulla vita che assicuri il recupero del residuo credito in*

caso di decesso del mutuatario". Tale polizza, quindi, costituisce *condicio sine qua non* per accedere al prestito ed è posta a tutela del credito.

Sotto ogni possibile criterio interpretativo, pertanto, il premio di polizza è un costo collegato all'erogazione del credito: i) è condizione per accedere al finanziamento; ii) è contestuale alla conclusione del contratto di credito; iii) serve a garantire il recupero del finanziamento erogato, quando si verificano eventi che pregiudicano l'esistenza in vita del cedente, la sua capacità lavorativa o semplicemente il suo reddito (morte, invalidità, perdita di impiego ecc.); iv) soltanto con un'indebita forzatura di logica e linguaggio potrebbe essere qualificato come "imposta o tassa", anche in ragione del fatto che mentre i tributi sono determinati per legge, anche nel *quantum*, il premio di polizza, pur essendo obbligatorio, è rimesso alle dinamiche di mercato. Pertanto, non esiste alcun motivo per escludere il premio di polizza dal perimetro dei costi rilevanti ai sensi dell'art. 644 co. 4 c.p.: "***per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito***".

Non è accoglibile l'eccezione della resistente in ordine alla circostanza che le Istruzioni della Banca d'Italia all'epoca vigenti non prevedessero (o non prevedessero in maniera chiara e comprensibile) l'inclusione dei costi delle polizze nell'ambito del TEG, **trattandosi di mere istruzioni di carattere tecnico**, che non sono vincolanti ed hanno efficacia meramente consultiva.

Le istruzioni della Banca d'Italia non hanno infatti efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del TEG applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e agli operatori finanziari per il rilievo del TEGM e non potendo, ovviamente, derogare a quanto previsto dalla legge.

Tale principio è stato ribadito anche dalla stessa più recente pronuncia della Cassazione del 20/08/2020 sopra citata, che ha osservato che "*le rilevazioni della Banca d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.*".

Così come non può trovare accoglimento l'altra eccezione di Banca Intesa San Paolo S.p.a. in ordine al fatto che l'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli confrontare (c.d. principio di omogeneità), più volte affermata dalla giurisprudenza di legittimità, osterebbe al raffronto tra il TEG, incrementato del costo delle polizze assicurative e il tasso soglia ricavato a partire da un TEGM che per definizione non considera quei costi, per l'evidente eterogeneità dei dati utilizzati per elaborare le due distinte grandezze.

Al riguardo, **le Sezioni Unite** della Corte di Cassazione, con la sentenza nr. 19597 del 18.09.2020 hanno compiutamente delineato **l'impianto sistemico** che può così essere riassunto:

a) **il TEG** del singolo contratto deve essere calcolato **sempre includendovi tutti i costi**, nel rispetto del **principio di onnicomprensività** di cui all'art. 644 c.p.:

b) nei casi in cui però il TEGM, e quindi il tasso soglia, sia formato senza includere tutti i costi si pone un problema di omogeneità; pertanto, il Giudice deve risolvere questo problema quando possibile;

c) il problema dell'omogeneità è risolvibile per le CMS e per gli interessi moratori aggiungendo ai TEGM rilevati i tassi medi delle CMS e degli Interessi di mora, rilevati separatamente, e quindi al di fuori del TEGM; aggiungendo tali rilevazioni al tasso soglia si garantisce l'omogeneità;

d) nel caso in cui **questa operazione di adeguamento del tasso soglia non può essere compiuto, il principio di onnicomprensività, e di tutela del finanziato, deve prevalere su quello di omogeneità.**

I casi in cui non è possibile salvaguardare il principio di omogeneità, come rilevato dalle Sezioni Unite, sono quelli in cui non si hanno dati statistici a parte per i costi non riportati nel TEGM. Il caso in esame affrontato dalla Corte era quello dei contratti stipulati prima della rilevazione statistica a parte degli interessi moratori.

Ne deriva che **in tutti gli altri casi differenti dall'incidenza di CMS e interessi moratori (polizze assicurative, commissioni di estinzione anticipata etc...) il principio di omogeneità cederà a quello superiore della onnicomprensività.**

4) Le sorti del contratto di mutuo a seguito del superamento del tasso soglia

Poiché, come sopra anticipato, includendo i costi assicurativi nel calcolo del TEG viene superato il tasso soglia (v. doc. 13 della ricorrente che **parte resistente non contesta relativamente ai calcoli**), l'istituto bancario deve essere condannato a restituire alla ricorrente non solo (in applicazione dei già richiamati principi) gli interessi pagati **ma anche gli altri oneri collegati al finanziamento.**

In giurisprudenza, il punto è stato recentemente affermato anche dalla **Corte di Appello di Torino** che, con la sentenza del 30/10/2020:

a) ha osservato che già prima della sentenza delle Sezioni Unite (Cass. civ., S.U., n. 24675/2017), la sentenza 5 aprile 2017 n. 8806 della Prima Sezione della Corte Suprema aveva chiarito che *“ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il*

credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito. La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo. **La conseguenza logica di tale statuizione è che, se le spese di assicurazione vanno calcolate ai fini della configurabilità dell'usura, debbono poi necessariamente essere considerate anche ai fini della sanzione che ne deriva**". Pertanto, una volta accertato che il superamento del tasso soglia consegue all'inclusione del costo della polizza nel calcolo del TEG, anche il suddetto costo andrà espunto dalle somme dovute dal mutuatario ai sensi dell'art. 1815, secondo comma, c.c.;

b) ha richiamato, aderendovi, la decisione dell'8 giugno 2018, n. 12830 del Collegio di Coordinamento dell'ABF (Arbitro Bancario Finanziario) ove il collegio osservava: *"il riferimento esplicito all'art. 1815, secondo comma cod. civ. contenuto nell'art. 1 del D.L. n. 394/2000 e l'inciso -comunque convenuti, a qualsiasi titolo- manifestano in modo palese la volontà del legislatore di stabilire uno stretto collegamento tra la norma civile e quella penale e, quindi, di interpretare, nella configurabilità dell'usura, il concetto di interessi in maniera onnicomprensiva, includendovi – anche ai fini civilistici – tutti i costi elencati nel 4° comma dell'art. 644 c.p. e cioè commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..."*: da ciò deriva che la gratuità del mutuo/finanziamento, intesa come sanzione civile a carico del mutuante che viola la norma dell'art. 644 c.p., deve essere declinata nel senso che **al finanziato vadano restituite tutte le somme corrisposte per ottenere il finanziamento**.

Principio, questo, ritenuto pacifico anche da questa Sezione Civile del Tribunale: *cfr.* ordinanza Dr.ssa Vitro del 14/04/2022; ordinanza Dr. Astuni del 12/01/2022; sentenza Dr.ssa Ratti del 01/02/2022; sentenza del Dr. Rende del 30/09/2019; sentenza Dr. Rizzi del 03/03/2021; ordinanza Dr.ssa Orlando 06/03/2021; ordinanza Dr.ssa Dughetti del 01/07/2021; ordinanza Dr. Martinat del 22/10/2020: *"ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c. se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono dovuti interessi sicché il contratto di mutuo si trasforma da oneroso in gratuito con azzeramento di ogni remunerazione a favore del mutuante"*.

D'altronde le conseguenze sanzionatorie collegate alla pattuizione di interessi usurari sono date dalla nullità della clausola che diviene inefficace declinando l'accordo negoziale oneroso in gratuito, come chiarito dalle Sezioni Unite, 19/10/2017 nr. 24675: *"una sanzione (che implica il divieto) dell'usura è contenuta, per l'esattezza, anche nell'[art. 1815 c.c.](#), comma 2, - pure oggetto dell'interpretazione autentica di cui si discute - il quale però presuppone una nozione di interessi usurari definita altrove, ossia, di nuovo, nella norma penale integrata dal meccanismo previsto*

dalla L. n. 108. Sarebbe pertanto impossibile operare la qualificazione di un tasso come usurario senza fare applicazione dell'[art. 644 c.p.](#)”, con ciò significando che, qualunque sia lo scenario pattuito che manda in usura il contratto, la conseguenza sanzionatoria è **la non debenza non del singolo interesse nominale ma di tutto ciò che rientra nel perimetro del TAEG secondo la nozione lata di interesse descritta dall’art. 644 c.p.** (“*Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*”).

Detto principio viene definitivamente chiarito dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite (nr. 19597/2020), laddove, in riferimento ai tassi moratori e alla sua alternatività rispetto ai tassi corrispettivi, espressamente stabilisce che “*a differenza di altri ordinamenti, anche Europei, nei quali il superamento del tasso soglia non determina la nullità della clausola sugli interessi ma la mera restituzione del surplus, la legge nazionale ha comminato la gratuità sanzionatoria del contratto*”.

Ritenuta pacifica la gratuità dell’intero finanziamento quale conseguenza del superamento del tasso soglia usurario; considerato che **le spese di accensione del prestito risultano dal contratto** (doc. 2 ricorrente) e **che parte resistente non ha contestato** l’importo di € 4.425,47 chiesto in restituzione dalla ricorrente e comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato, la domanda formulata da parte ricorrente di restituzione *ex art. 1815 co. 2 c.c.* della somma indicata deve essere accolta, attesa l’usurarietà del tasso pattuito nel finanziamento oggetto di lite.

Competono, inoltre, interessi come richiesti dalla domanda al saldo ma non compete la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione *ab origine* pecuniaria, dunque, di un debito di valuta e non di valore.

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono ammettersi a ripetizione, come esborsi documentati (doc. 15 ricorrente), le spese della perizia di parte.

Infatti, la **consulenza tecnica di parte** va considerata una allegazione difensiva tecnica che può essere ammessa a rifusione, salvo che il Giudice ritenga la spesa in tutto o in parte superflua e a condizione che la spesa risulti documentata per iscritto mediante esibizione della fattura o di una parcella pro-forma.

Secondo un condiviso orientamento di legittimità (Cass. 25.3.2003 n. 4537; Cass. lav. 29.6.1985 n. 3897) la ripetibilità non presuppone la prova dell’avvenuto pagamento, ma presuppone, comunque, la prova della effettività delle stesse, ossia che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione, così come, del resto, non è necessario che già sia stato pagato il

difensore perché la sentenza contenga la liquidazione dei relativi diritti e onorari. Al medesimo regime può assimilarsi la perizia di parte, la cui spesa, nel caso in esame, risulta comprovata dalla parcella pro forma (doc. 15) per l'importo di € 1.220,00 e non può ritenersi superflua attesi i tecnicismi della controversia.

P.Q.M.

Il Giudice,

definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti;

ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o respinta;

- **Accoglie** la domanda della ricorrente e, per l'effetto,

- **Condanna** parte convenuta Banca Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a pagare in favore di CONSERF SRLS, in qualità di rappresentante sostanziale della Sig.ra [REDACTED], la somma di € 4.425,47, oltre interessi dalla domanda al saldo;

- **Condanna** Banca Intesa San Paolo S.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a corrispondere, in favore di CONSERF SRLS, in qualità di rappresentante sostanziale della Sig.ra [REDACTED], le spese del giudizio, che liquida in euro 1.701,00 (di cui € 425,00 per fase studio, € 425,00 per fase introduttiva ed € 851,00 per fase decisoria), oltre CU e marca, oltre € 1.220,00 per spese perizia di parte, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfettario nella misura del 15%.

Così deciso dal G.I. in funzione di Giudice unico in data 27/02/2023.

Il Giudice

Dott.ssa Silvia Vitro

Minuta redatta con la collaborazione del funzionario UPP